

INFORMACOOP

LEGALE-FISCALE-SOCIETARIO

in collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative

ICN Italia
Consulting
Network
Centro di assistenza fiscale

Informacoop n. 08

11 Aprile 2017

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2016

L'approvazione del bilancio dell'esercizio avviene alla conclusione di un iter che ha inizio con la predisposizione del progetto di bilancio da parte degli amministratori. In particolare gli amministratori devono provvedere:


- alla redazione del "progetto di bilancio" e della relativa Relazione sulla gestione;
- alla trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo (se esistente), che provvede a redigere la relativa Relazione;
- al deposito del bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci.

L'approvazione da parte dei soci deve intervenire entro:

- 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (per il bilancio 2016, entro il 30.4.2017);
- 180 giorni in caso di particolari esigenze (per il bilancio 2016, entro il 29.6.2017).

In sede di approvazione del bilancio gli amministratori propongono ai soci la destinazione del risultato (utile / perdita) dell'esercizio.

Entro 30 giorni dall'approvazione il bilancio va depositato, con i relativi documenti allegati ed il verbale di approvazione, presso il Registro delle Imprese.



Ai sensi dell'art. 2381, comma 4, C.c. gli **amministratori** non possono delegare la redazione del progetto di bilancio al Comitato esecutivo ovvero ad uno o più consiglieri.

Il termine per la redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione differisce a seconda della presenza o meno dell'organo di controllo, in considerazione del fatto che detti documenti:

- in presenza dell'organo di controllo, devono essere trasmessi al Collegio sindacale / revisore prima del relativo deposito presso la sede sociale;
- in assenza dell'organo di controllo, sono depositati direttamente presso la sede della società.

Il progetto di bilancio unitamente alla Relazione sulla gestione, come stabilito dal comma 2 dell'art. 2429, devono essere trasmessi all'organo di controllo (Collegio sindacale o revisore / società di revisione) almeno 30 giorni prima rispetto a quello fissato per l'approvazione del bilancio, per consentire "osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione". Il termine per la trasmissione del progetto di bilancio / Relazione sulla gestione all'organo di controllo va individuato, a ritroso, a partire dalla data di convocazione dei soci fissata dagli amministratori.

Poiché il progetto di bilancio va comunicato all'organo di controllo almeno 30 giorni prima rispetto alla data di approvazione e deve rimanere depositato presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti alla stessa, il Collegio sindacale / revisore di fatto dispone di 15 giorni per redigere la propria relazione. Lo stesso può comunque rinunciare ai 15 giorni di tempo consentendo agli amministratori di trasmettere il progetto di bilancio anche a ridosso del termine per il predetto adempimento.

Dopo aver ricevuto dagli amministratori il progetto di bilancio:

- il Collegio sindacale deve redigere una relazione riportante i risultati dell'esercizio e l'attività svolta nonché le osservazioni e proposte sul bilancio;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (Collegio sindacale / Revisore unico / società di revisione) deve predisporre un'apposita relazione contenente il giudizio sul bilancio.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Spa: Ai sensi dell'art. 2364, comma 2, C.c., gli amministratori devono convocare l'assemblea entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Lo statuto può prevedere un maggior termine, non superiore a 180 giorni, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Srl: Ai sensi dell'art. 2478-bis, C.c., gli amministratori devono "presentare" il bilancio "ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364".

Il termine di 120 / 180 giorni, come affermato dalla prevalente dottrina, deve ritenersi riferito alla data della prima convocazione dell'assemblea e, pertanto, il bilancio può essere approvato anche in seconda convocazione, oltre i predetti termini. Nell'avviso di convocazione può essere già fissato il giorno per la seconda convocazione, che comunque non può tenersi nello stesso giorno della prima.

Va evidenziato che:

- nelle spa, ai sensi dell'art. 2369, C.c., se il giorno della relativa adunanza non è indicato nell'avviso della "prima" convocazione, la stessa va riconvocata entro 30 giorni dalla data di quest'ultima;
- nelle srl, ancorché non espressamente disciplinata, la seconda convocazione è ritenuta comunque possibile, se prevista dall'atto costitutivo.

Il bilancio può essere approvato / presentato ai soci per l'approvazione, ai sensi dei citati artt. 2364 e 2478-bis, entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio soltanto se tale possibilità (e non anche le cause che lo legittimano) è prevista dallo statuto, in presenza di:

- società tenute alla redazione del bilancio consolidato; ovvero
- particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società.

Per fruire del maggior termine non è sufficiente la sussistenza di generiche "particolari esigenze", ma le stesse devono essere connesse con la struttura e l'oggetto della società.

Così, ad esempio, potrebbero costituire motivo di rinvio i seguenti fatti:

- esistenza di sedi operative distaccate, anche all'estero, ciascuna dotata di propria autonomia gestionale e contabile, con conseguente necessità di consolidamento dei risultati;
- esistenza di cause di forza maggiore (ad esempio, calamità naturali, furti, incendi);
- partecipazione della società ad operazioni di ristrutturazione aziendale (ad esempio, fusione, scissione, conferimento, ecc.);
- esistenza di patrimoni separati;
- presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto;
- cambiamento dei sistemi / programmi informatici per la rilevazione delle operazioni di gestione;
- recepimento, ai fini della redazione del bilancio, dei Principi contabili internazionali (IAS / IFRS);
- necessità di disporre, per le imprese edili, dell'approvazione degli statuti di avanzamento lavori (SAL) da parte del committente.

Con riguardo al bilancio 2016, i motivi di rinvio nell'approvazione del bilancio a 180 giorni potrebbero essere, tra l'altro, rappresentati:

• dall'applicazione delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 139/2015, secondo quanto affermato dalla Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali del CNDCEC. In particolare sul relativo sito Internet viene evidenziato che: "Il breve tempo concesso dal Legislatore, vincolato al rispetto della tempistica fissata dall'Unione Europea, ha ... già reso evidente a taluni operatori come il tempo previsto per poter approvare il bilancio nelle scadenze dettate dal codice civile non sia sufficiente per poter organizzare e stimare in maniera adeguata l'impatto derivante dall'applicazione delle nuove norme, stante inoltre che l'adozione interesserà a fini comparativi anche i dati dell'esercizio 2015".

Alla luce di ciò: "il Consiglio ritiene che, qualora ricorrono le ... condizioni (previsione di statuto e particolari esigenze relative alla struttura della società) non sia improprio il ricorso all'art. 2364, c.c. (art. 2478-bis, c.c.) per l'approvazione del bilancio entro i 180 giorni";

Le particolari esigenze che comportano il differimento devono essere:

- riconosciute dagli amministratori con una delibera;
- segnalate dagli amministratori nella Relazione sulla gestione o, in caso di bilancio in forma abbreviata, nella Nota integrativa, come disposto dal citato art. 2364, comma 2.

Va evidenziato che anche qualora le motivazioni assunte dagli amministratori per giustificare il differimento siano ritenute insufficienti, in dottrina e in giurisprudenza viene ritenuta comunque valida la delibera di approvazione del bilancio.

PRESTITI SOCIALI NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Si ricorda che la Banca d'Italia, con la delibera n. 584 dell'8 novembre 2016 (pubblicata in G.U. n. 271 del 19/11/2016) ha emanato il Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.

Le nuove disposizioni, che entrano in vigore il 1° gennaio 2017, hanno effetto immediato in quanto sono imposte da provvedimenti delle autorità monetarie.

Comunque tali modifiche dovranno essere successivamente sottoposte all'approvazione dei soci nella prima Assemblea utile, al fine della loro ratifica.

Quindi, si invita di inserire nell'ordine del giorno delle prossime assemblee di approvazione dei bilanci 2016, anche il seguente punto:

- Adeguamento del Regolamento sul prestito soci alle nuove Istruzioni della Banca d'Italia per la Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche (Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2016).